



*Ministero dell'agricoltura, della  
sovranià alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO  
SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

*Roma.*

*M* AGEA - Coordinamento  
Via Salandra, 81 – 00185  
Roma  
*c.a.* Direttore dott. Salvatore Carfi  
[protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)

**Oggetto:** *Ipotesi modifiche normative ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, articolati negli eco-schemi 2, 3 e 5 e Richiesta di chiarimenti applicativi su Eco-schema 5.*

In risposta alla nota n. 5160 del 23 gennaio 2025, con la quale si propongono modifiche normative al DM 23.12.2022 n. 660087 per quanto riguarda i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, si riferisce quanto segue.

- *Eco-schema 2 (pagamento per inerbimento delle colture arboree): considerazioni sugli effetti di un'eventuale modifica del periodo di inerbimento.*

Nell'attuale assetto, l'impegno di inerbimento si estende dal 15 settembre dell'anno di domanda al 15 maggio del successivo. Si precisa che in tal modo l'impegno dell'Eco-schema 2 consente in automatico di assolvere all'obbligo della BCAA 6. La BCAA 6, che prevede un periodo di 60 giorni continuativi d'inerbimento o pacciamatura con i residui della coltura precedente (obbligo che viene controllato con l'assenza di lavorazioni di rivoltamento della zolla), si colloca, infatti, nel medesimo periodo.

Rispetto all'assetto proposto, nel quale l'impegno dell'inerbimento si collocherebbe nel periodo 1° aprile - 30 settembre, si evidenziano le seguenti conseguenze, **che depongono, a parere di questa Amministrazione, a favore del mantenimento dell'attuale assetto dell'impegno dell'Eco-schema 2.**

1. Posto che l'inerbimento si collocherebbe nel periodo primaverile-estivo, si fa presente che lo sviluppo della parte epigea della coltura arborea (foglie, rami e branche nuove) ostacolerebbe il controllo visivo della porzione inerbita.
2. Ancora a causa della collocazione dell'inerbimento nel periodo primaverile-estivo, si fa presente che sarebbe piuttosto difficoltoso assicurarne in estate, a causa del deficit idrico che caratterizza questa stagione. Pertanto, in zone caratterizzate da tale situazione climatica, si prevede che il mantenimento dell'inerbimento, che attualmente può essere assicurato anche in forma spontanea, debba richiedere un infittimento del manto erboso tramite infra-semine.

3. L'assetto proposto porterebbe da otto a sei mesi la durata del periodo d'inerbimento, con conseguente riduzione dei benefici ambientali. Si evidenzia che la Commissione europea potrebbe non accettare tale riduzione nella fase di emendamento del PSP che si renderebbe necessaria.
4. Per consentire anche con l'assetto proposto di ottemperare agli obblighi della BCAA 6 (60 giorni continuativi d'inerbimento o pacciamatura con i residui della coltura precedente nel periodo compreso tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio del successivo) il periodo di impegno per l'inerbimento dell'Eco-schema 2 anziché il 1° aprile, dovrebbe iniziare il 15 marzo. Ciò preserverebbe la possibilità, adempiendo all'impegno di ECO-2, di rispettare contemporaneamente l'obbligo della BCAA 6 nei 60 giorni compresi tra il 15 marzo e il 15 maggio, anche se non assicurerebbe il raggiungimento dei maggiori benefici legati alla BCAA 6, finalizzata a "proteggere i suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica", perché tali maggiori benefici verrebbero ordinariamente, invece, a generarsi con il rispetto delle pratiche nel periodo compreso tra dicembre e gennaio.

- *Eco- schema 3 (pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico):*

Sembrirebbe che la proposta sia quella di anticipare il termine entro il quale effettuare la potatura (quindi, per esempio, da novembre-aprile a novembre-marzo). Rispetto a tale assetto si evidenzia che rimarrebbero fuori dalla partecipazione al regime ecologico alcune zone olivicole climaticamente meno calde, nelle quali la potatura si protrae fino ad aprile. Considerando che tale termine è stato proposto da Organizzazioni Professionali e Regioni, potrebbe risultare difficoltosa la condivisione della modifica con il partenariato e il successivo passaggio in Conferenza Stato-Regioni per la modifica al Decreto Pagamenti diretti. **Pertanto, questa Amministrazione ritiene opportuno non variare questo impegno dell'Eco-schema 3.**

- *Eco- schema 5 (Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori):*

**Si apprezza il fatto che dal 2024 è superato il vincolo tecnico, istituito su richiesta di AGEA, della larghezza minima di 20 m per gli appezzamenti sui quali si applica l'Eco 5.**

Relativamente all'avviso secondo il quale "la condizione oggi presente per ECO 5 livello 2 dovrà trovare istruttoria anche per Eco 5 livello 1.", si segnala che le condizioni di impegno relative a superficie minima e larghezza minima hanno una base giuridica nel PSP e nel decreto pagamenti diretti solo per il livello 2 di ECO-5.

Relativamente alla richiesta di cui alla nota AGEA Coord. Prot. N. 126336 del 17/02/2025, cioè che nell'istruttoria relativa all'ammissibilità delle superfici sulle quali si domanda il pagamento dell'eco 5.2, siano non ammesse le sole parti della parcella carenti dei requisiti dimensionali stabiliti dalla normativa (ad es. larghezza inferiore ai 20 metri), **si conferma l'accordo di questa Amministrazione sulla soluzione, come anticipato per le vie brevi in uno scambio tecnico, via e-mail, con le vostre strutture tecniche.** Al riguardo si è, infatti, comunicato che "la soluzione al problema delle superfici per le quali è stata fatta domanda per l'eco 5.2 e che presentano appendici o parti con larghezza inferiore ai 20 m (che condurrebbe al mancato pagamento dell'intera

*superficie) può risiedere nell'operazione, da fare con l'AMS, di scontornare post-domanda (non avendolo fatto prima, come invece detto dalla circolare) le superfici in questione (le parti con larghezza inferiore ai 20 m) e pagando la parte regolare che residua.”*

Si ricorda, infine, che, trattandosi di interventi a carico del fondo FEAGA, le eventuali modifiche troverebbero applicazione dal 1° gennaio 2026.

Nel concludere, si rinnova la disponibilità degli Uffici tecnici (DISR III) ad interloquire con gli uffici preposti della scrivente Agenzia, anche preventivamente, per le vie brevi.

Il Direttore Generale

(dott.ssa Simona Angelini)